

Avv. Prof. Bruno Barel  
Avv. Antonella Lillo  
Avv. Vincenzo Pellegrini  
Avv. Paolo Corletto  
Avv. Riccardo Manfrini  
Avv. Diego Signor  
Avv. Marco Zanoni  
Avv. Emilio Caucci  
Avv. Stefania Stefan  
Avv. Pietro Calzavara LL.m.  
Avv. Vittorio Titotto  
Avv. Massimo Zappalà

Spett.le

**Gruppo Padana Ortofloricoltura s.s.**

Via Olimpia n. 41

31038 PAESE (TV)

San Vendemiano, 31 marzo 2020

**Oggetto: nota di sintesi sulla disciplina in materia di vendita al dettaglio di prodotti agricoli non alimentari nella vigenza delle disposizioni nazionali restrittive adottate per l'emergenza COVID-19 – circolare per la clientela (AGGIORNAMENTO AL 31.3.2020, ORE 19.00)**

Ci è stato chiesto di rendere un parere in relazione all'oggetto da rendere disponibile alla clientela.

A seguito dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 (di seguito "**DPCM 22.3.2020**"), il cui art. 1 alla lettera f) precisa che "*è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di [...] prodotti agricoli e alimentari*", **deve ritenersi lecita la vendita, anche al dettaglio, dei prodotti agricoli non alimentari e, dunque, tra l'altro, di piante e fiori ornamentali e piante in vaso.**

La disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri che nella sezione **F.A.Q.** ("*frequently asked questions*") del proprio sito istituzionale<sup>1</sup> ne ha dato la seguente lettura.

<sup>1</sup> <http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

Avv. Guido Masutti	Avv. Olga Rilampa	Avv. Valentina Morgante Ph.d.	Avv. Francesco Foltran
Avv. Nicoletta Gazza	Avv. Barbara Dalla Torre	Avv. Marco Boschiero	Avv. Andrea Masiero
Avv. Lisa Larese Cortigo	Avv. Giuseppe Dussin	Avv. Giulio Vidali	Avv. Federica Bardini
Avv. Mara Busolin	Avv. Marco Cambio	Avv. Carla Ciuferrì Ph.d.	Avv. Serena Morosin
Avv. Mario Panzarino	Avv. Francesca Segato	Avv. Laura Cristofoli	Avv. Anna Guadagnin Ph.d.
Avv. Marzia Marchetto	Avv. Leonardo Bolla	Avv. Francesca Faustini	Avv. Alice Ruzza LL.m. Ph.d.
Avv. Sara Gobatto Ph.d.	Avv. Isabella Paladin	Avv. Eugenio Pistacchi	Avv. Andrea Trabucco
Avv. Marco Segat	Avv. Elisa Pollesel	Avv. Federica Casarin	



---

Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l'altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?

Sì, è consentita, in quanto l'art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la **vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc.** Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.

---

Da ciò consegue che **chiunque può uscire dalla propria abitazione anche al solo fine di recarsi in uno dei suddetti punti vendita al fine di acquistare prodotti agricoli non alimentari**, giustificando tale decisione nell'apposita autocertificazione da compilare e consegnare agli agenti di polizia nel corso di un eventuale controllo e, in ogni caso, **doverosamente organizzando gli acquisti per limitare il più possibile le uscite di casa e gli spostamenti e ad allontanarsi il meno possibile dalla propria abitazione.**

---

Recarsi in una delle qualsiasi attività commerciali rimaste aperte costituisce una motivazione valida per gli spostamenti?

Sì, ma alle condizioni specificate con la risposta alla domanda n. 1 [limitando al minimo le uscite da casa se non per acquistare beni necessari, ovvero quelli la cui vendita è consentita n.d.R.], e dunque per assolvere a una necessità della vita quotidiana dell'interessato (o del suo nucleo familiare) o per motivi di salute. Pertanto lo spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere giustificato nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione e dovrà sempre rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.

È possibile fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita?

[...] Laddove quindi il Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.

## CONCLUSIONI

Il testo dell'art. 1 lettera f) del **DPCM 22.3.2020** unito ai chiarimenti resi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite il proprio sito istituzionale consentono di concludere che

### È LECITO:

- **vendere al dettaglio prodotti agricoli non alimentari** (semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ecc.); in nessun caso potrà essere accertata una violazione a carico dell' esercente che venda prodotti agricoli non alimentari al dettaglio, **a patto che adotti tutte le misure di prevenzione** valide per ogni esercizio commerciale aperto ai consumatori (rispetto delle distanze ecc.);
- **per i consumatori finali, uscire dalla propria abitazione anche al solo fine di recarsi in uno dei suddetti punti vendita al fine di acquistare prodotti agricoli non alimentari**, giustificando tale decisione nell'apposita autocertificazione da compilare e consegnare agli agenti di polizia nel corso di un eventuale controllo. I consumatori, in ogni caso, **sono tenuti ad organizzare gli acquisti per limitare il più possibile le uscite di casa e gli spostamenti e ad allontanarsi il meno possibile dalla propria abitazione.**

**ATTENZIONE:** quanto sopra è valido sulla base delle disposizioni di carattere nazionale e **non tiene conto di eventuali ordinanze regionali/comunali che potrebbero prevedere limiti più stringenti o persino divieti (come è il caso della Regione Lombardia).**

avv. Vincenzo Pellegrini

(con la collaborazione del *team* composta da avv. Stefania Stefan, *partner*,  
avv. Marco Segat e avv. Luca Galizia)